

Relazione illustrativa

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale: “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.”

Con la presente proposta di legge si intende completare il processo di trasferimento dei beni e dei rapporti dalle province alla Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015, disponendo sulla successione relativa alla provincia di Lucca. A tal fine, in mancanza dell’intesa tecnica e del conseguente accordo, come disciplinati dall’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015, la Giunta regionale ha attivato lo specifico procedimento previsto dall’articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015, approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326, di proposta dell’accordo, trasmessa il 18 aprile alla provincia di Lucca. La provincia di Lucca non ha inviato osservazioni o richieste di integrazione, per cui, con la presente proposta di legge, si provvede alla disciplina della successione, riguardando questa anche beni immobili e rapporti onerosi.

In relazione alla conclusione del processo di riordino, la proposta di legge opera alcune integrazioni alla disciplina della successione e alcune modifiche della l.r. 22/2015, per consentire il più agevole compimento di attività di competenza della Regione e degli enti locali interessati.

L’articolo 1 individua l’oggetto della legge e precisa che le disposizioni contenute negli allegati (riproduttivi, salvo adeguamenti formali, di quelli trasmessi alla provincia di Lucca con DGR 326/2017) si applicano per quanto non previsto diversamente dalla legge medesima.

Il Capo II disciplina la successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca.

L’articolo 2 tratta della successione nella proprietà di beni immobili e della regolazione di rapporti su beni immobili, nonché della successione nella proprietà di beni mobili, in analogia a quanto disposto dalla l.r. 16/2017 (di recepimento degli accordi con le altre province): decorrenza del trasferimento dei beni immobili, trascrizioni, gestione transitoria dei beni da parte della provincia e rimborso delle spese da parte della Regione, cessioni in uso per funzioni, rapporti di assegnazione dei caselli idraulici; in più, si richiama la regolazione del rapporto per l’utilizzo di un bene immobile che resta in locazione alla provincia e si stabilisce che la cessazione dei vincoli di destinazione dei beni immobili già trasferiti alla provincia e non oggetto di successione è subordinata alla stipulazione di tutti gli atti di cessione in uso indicati nell’allegato A.

L’articolo 3 tratta del subentro nella proprietà di beni mobili, anche in questo caso con norme analoghe a quelle della l.r. 16/2017.

L’articolo 4 si occupa della successione nei rapporti, con rinvio a quanto previsto nell’allegato A.

L’articolo 5 detta disposizioni finali sulla titolarità dei rapporti non trasferiti, con norma di identico tenore a quella prevista dalla l.r. 16/2017.

L’articolo 6 indica la copertura finanziaria delle spese previste. Si rinvia, nel merito, a quanto specificato nella relazione tecnico finanziaria.

Il Capo III detta disposizioni per la conclusione del processo di riordino.

L’articolo 7 consente di trasferire beni mobili ulteriori in sede di verbale di consegna. La norma è finalizzata a semplificare le procedure (evitando di dover procedere a formalizzare accordi integrativi o addirittura, per la provincia di Lucca, a modifiche di legge) per il trasferimento di beni residui che emergano in occasione della redazione dei verbali di consegna (che, come è noto, sono redatti tra parti consenzienti), ed estende questa previsione anche ai beni mobili delle altre province e della Città metropolitana.

L’articolo 8 modifica l’articolo 11 della l.r. 22/2015 estendendo la disciplina ivi prevista alle opere di difesa del suolo e alla realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011. Trattasi di opere per le quali continua a permanere, a norma dell’articolo 10 della l.r. 22/2015, la competenza della provincia o della città metropolitana, ancorché in materie trasferite.

L’articolo 9 consente di assegnare personale in avvalimento gratuito anche al commissario nominato per la realizzazione di opere che restano di competenza degli enti locali.

L’articolo 10 dispone alcune modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015. Interviene anzitutto per consolidare le risorse che sono concesse ai comuni capoluoghi a seguito del trasferimento di funzioni e del connesso personale. Dal 2018, pertanto, le risorse saranno attribuite nella stessa misura dell’anno 2017, senza ulteriori

verifiche sullo svolgimento delle funzioni da parte del personale trasferito, al fine di riportare la disciplina a regime nella situazione ordinaria, e nel rispetto delle scelte organizzative dell'ente locale subentrante.

Lo stesso articolo interviene poi per stabilire disposizioni transitorie nel caso in cui non siano stati ancora stipulati gli accordi tra le province, i comuni capoluoghi e le unioni, o almeno intese preliminari. In attesa della stipulazione degli accordi, la norma dispone che le province rendano disponibili idonei locali (comunque siti nel comune nel quale si trovava il personale trasferito) e beni mobili e strumentali per consentire all'ente subentrante di utilizzarli in autonomia. Ciò al fine di facilitare, in attesa dell'accordo, la piena gestione delle funzioni da parte dell'ente subentrante. La procedura comporta che, in caso di mancato trasferimento del personale da parte dell'ente subentrante nei locali messi a disposizione e alla presa in carico di locali e beni, si intende che questo rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all'utilizzo dei locali messi a disposizione della provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.

Con l'occasione si provvede anche ad apportare una modifica formale (comma 2 della pdl) di errore materiale su rinvio interno all'articolo 13 della l.r. 22/2015.

L'articolo 11 prevede una "norma di chiusura" del processo di riordino del personale, consentendo accordi integrativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, per l'eventuale trasferimento di personale aggiuntivo qualora si riscontrino emergenti esigenze organizzative per l'esercizio delle funzioni trasferite. Sarà la Giunta regionale a indicare con propria deliberazione dette esigenze, dopodiché si potrà procedere ad accordi organizzativi integrativi, previo sperimento della medesima procedura prevista dall'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015. Il tutto è vincolato al limite assunzionale già identificato, per l'intero riordino delle funzioni provinciali, dalla l.r. 70/2015 (articolo 20, comma 1: euro 40.794.415,20, a fronte di un effettivo utilizzo – a oggi – di spesa di personale pari a quella indicata nell'allegato allegato D alla l.r. 70/2015, tabella 3 Costo del personale, come modificata con l.r. 16/2017).

L'articolo 12 dispone sull'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.